



COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

CONTRATTO DI CONCESSIONE PER UN PERIODO DI VENTI ANNI (CON OPZIONE DI ESTENSIONE TEMPORALE DI ALTRI DIECI) DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI CALCINATE (BG) – ZONA 2. CIG B21AD8ED07

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n°119 in data 17/11/2022, si approvava la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche istituendo la seconda sede farmaceutica;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 in data 27/07/2023 il Comune di Calcinate:
- ha esercitato il diritto di prelazione nei termini previsti, indicati dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità con lettera del 23/06/2023 prot.n.8104;
- ha individuato come modello di gestione ottimale della farmacia comunale l'affidamento in concessione del servizio;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 18/01/2024

- è stata approvata la perizia di stima e il relativo piano finanziario di una nuova farmacia presentata dal Dr. Zendra Danilo;
- è stato nominato il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, nel Responsabile del Settore Affari Generali – Cairo Micaela;

RISCONTRATO CHE:

- con determinazione a contrarre n. del si è provveduto ad approvare il bando di gara con i relativi allegati ed è stato dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica ad oggetto: CONCESSIONE PER UN PERIODO DI VENTI ANNI (CON OPZIONE DI ESTENSIONE TEMPORALE DI ALTRI DIECI) DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI CALCINATE (BG) – ZONA 2;
- a seguito dell'esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario e si è dunque provveduto ad individuare l'operatore economico cui affidare la gestione della farmacia;
- il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del Servizio Farmaceutico da parte del Concessionario della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Calcinate (BG) e il Concessionario medesimo.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. PREMESSE

Le premesse e gli allegati al presente contratto formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Art. 2. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente contratto, i seguenti termini avranno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi:

- a) "Concedente - Comune", il Comune di Calcinate (BG) titolare della farmacia comunale;
- b) "Concessionario", il soggetto aggiudicatario della presente concessione del servizio farmaceutico;



COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

- c) "Servizio o Farmacia", il servizio farmaceutico comunale, gestione ed esercizio della farmacia comunale sita in Calcinate (BG);
- d) "Contratto", il presente contratto di concessione di servizio farmaceutico;
- e) "Parti", il Comune ed il Concessionario;
- f) "Azienda Commerciale": l'insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l'esercizio del servizio.
- g) "Carta dei Servizi": il documento redatto dal Concessionario sulla base dello schema "Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del Concessionario della "Carta della qualità dei servizi della farmacia"".
- h) "Capitolato": Capitolato speciale della concessione di servizio per la gestione della farmacia comunale di Calcinate – Bergamo;
- i) "Offerta": Offerta tecnica ed economica del Concessionario nell'ambito del procedimento di affidamento della Concessione, tenuto conto di tutte le condizioni dettagliate / miglioramenti perfezionamenti;

Art. 3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio.

Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

- a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge ed il commercio al dettaglio, di specialità medicinali, di prodotti galenici, omeopatici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia e degli esercizi di prodotti sanitari;
- b) l'effettuazione di test diagnostici;
- c) le altre attività complementari quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi sanitari tramite il CUP, ecc.; Il Comune resta il titolare della Sede farmaceutica mentre il concessionario è titolare dell'azienda commerciale, che è connessa al Servizio. Il Comune potrà affidare al concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente contratto, purché attinenti o connessi con il servizio farmaceutico in argomento, che saranno disciplinati in apposita appendice al contratto.

Art. 4. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

Il Concessionario corrisponderà al Comune gli importi di seguito indicati:

- d) a) Canone annuo fisso pari a € 30.000,00 (euro trentamila/00) - oltre ad IVA di Legge (ai sensi del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 633/72) - per la durata di venti anni, da aggiornarsi di anno in anno applicando la percentuale del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati (FOI), riferito all'anno precedente, a decorrere dal secondo anno di concessione e senza necessità di apposita richiesta da parte del Concedente.



COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

- e) Detto importo dovrà essere versato dal Concessionario al Concedente in rate semestrali anticipate al 30 giugno e 30 novembre di ogni anno di concessione, che ne rilascerà quietanza di pagamento.
- f) b) Canone annuale variabile dal calcolarsi nella misura del% (.....) sul volume lordo dell'anno di competenza nella percentuale offerta in fase di gara, oltre I.V.A..

Detto importo dovrà essere versato dal Concessionario al Concedente a seguito della chiusura del bilancio del relativo anno di competenza e comunque non oltre il 30 Settembre dell'anno successivo al quale il bilancio approvato si riferisce;

Tutte le somme dovute dal Concessionario dovranno essere corrisposte al Concedente mediante bonifico bancario a favore del Tesoriere Comunale.

Art. 5. DURATA DEL CONTRATTO

La durata della concessione è fissata in anni 20 (venti) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dal presente capitolato, dal contratto di servizio e dalla normativa vigente. E' prevista l'opzione di estensione temporale di ulteriori 10 (dieci) anni da esercitarsi da parte del Concedente almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza, con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC.

Alla scadenza il Concessionario è comunque tenuto alla continuazione del servizio per il tempo strettamente necessario al Concedente per la conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo Concessionario.

E' espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza.

Allo scadere della concessione il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto, o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma a nessun titolo.

Pertanto, allo scadere del termine di efficacia del contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, le parti concordano che fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Al termine del contratto, anche per risoluzione, il Comune avrà la facoltà di subentrare o far subentrare nei contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal concessionario. Comunque, i crediti che non siano relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, resteranno nella titolarità del concessionario. Similmente i debiti non relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, graveranno su di esso.

Art. 6. DOCUMENTI FANCENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono sottoscritti dalle Parti e depositati agli atti della Concedente, i sottoelencati documenti che pure costituiscono parte integrante del presente atto:

- tutti i Documenti presentati dall'Appaltatore in sede di procedura di gara,
- l'offerta nel suo complesso;
- tutti gli elaborati predisposti dal Concedente ed allegati alla procedura di gara



COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

Il concessionario espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente atto, e in tutti gli altri documenti sopra elencati e che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

Nel caso che uno stesso atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, l'Appaltatore adempirà eseguendo le prestazioni secondo le indicazioni scritte del concedente.

Art. 7. PERSONALE

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro, prevenzione infortuni ed assicurazioni sociali obbligatorie. In nessun modo e momento potranno essere coinvolti il nome e/o la responsabilità della Committente.

Il Concessionario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

Il personale del Concessionario, in relazione a motivi di sicurezza, dovrà essere munito dell'apposita tessera di riconoscimento.

Il personale del Concessionario dovrà essere in regola con quanto previsto dalle leggi nonché dalle ordinanze delle autorità, e dovrà attenersi, nello svolgimento della propria attività, a tutte le disposizioni emanate dalle autorità competenti di riferimento nonché dalla stessa Concedente.

Art. 8. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI

Per tutto quanto non sia in opposizione con le indicazioni del presente Contratto e della documentazione di Contratto, l'esecuzione del contratto è soggetta all'osservanza di Leggi e Regolamenti vigenti in materia e soprattutto per quanto ivi specificato dal Capitolato e per quanto compatibili con tutti i documenti di gara.

La sottoscrizione del presente Contratto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi e Regolamenti di cui sopra e di incondizionata loro accettazione.

In particolare in Concessionario, con la firma del Contratto, dichiara di accettare per iscritto, anche a norma dell'art. 1341 c.c. le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge o regolamenti, e nella documentazione di Contratto.

Il Concessionario è inoltre tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni emesse dallo Stato, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Bergamo, dal Comune di Calcinate e dagli Enti ed Associazioni aventi titolo, le quali siano attinenti o applicabili con l'esecuzione del servizio e siano in vigore alla sottoscrizione del Contratto ovvero vengano emanate prima della conclusione del servizio oggetto del presente atto.

Art. 9. OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune affida esclusivamente al concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della farmacia di cui è titolare.



COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto si impegna a:

- a) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.
- b) mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.
- c) adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal contratto e cura che dette misure vengano rispettate.
- d) al verificarsi di deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del servizio.

Art. 10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto, è fatto espressamente divieto al concessionario di cedere a terzi, ovvero altrimenti affidare a terzi, la gestione del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 11. SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI ATTI DELLA CONCESSIONE.

Resta sin d'ora inteso tra le Parti che, in caso di sospensione e/o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento della concessione, il presente contratto rimane soggetto alla disciplina di cui agli artt. 121 e seguenti del d.lgs. n. 104/2010.

Nel caso in cui dovesse essere dichiarata l'inefficacia del contratto ai sensi dei predetti artt. 121 e seguenti del d.lgs. n. 104/2010, l'affidatario nulla potrà pretendere dal Concedente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia che ha dichiarato la inefficacia del contratto.

Art. 12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), nonché ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili ai servizi/attività oggetto del Contratto.

Le Parti si danno atto che la stipulazione e l'esecuzione del Contratto comporta il trattamento, da parte di ciascuna di esse, dei dati personali relativi all'altra, nonché dei dati personali di propri dipendenti/collaboratori e di terzi, che saranno trattati da ciascuna Parte in qualità di Titolare, per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso.



COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

Resta espressamente inteso che ciascuna delle Parti tratterà i dati personali secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate, assumendosi in via esclusiva ogni conseguente responsabilità.

L'inosservanza di tali disposizioni, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la parte non inadempiente, mediante dichiarazione scritta di volersi avvalere della presente clausola di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

Art. 13. RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

Il Concessionario sarà rappresentato, ad ogni effetto, nei rapporti con la Concedente da che previa approvazione della Concedente, sarà investito di ogni potere per impegnare il Concessionario stesso ed al quale faranno capo, per quanto di sua competenza, anche le responsabilità previste per il Concessionario.

La Concedente nei rapporti con il Concessionario per quanto concerne l'esecuzione del presente contratto sarà rappresentata dal Legale Rappresentante pro-tempore.

Art. 14. CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO O, COMUNQUE, PER CAUSA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IMPUTABILE AL CONCESSIONARIO

La cessazione del rapporto contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al concessionario comporta, oltre alla revoca dell'affidamento del servizio, l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, l'applicazione della penale e la liquidazione a favore del Comune del maggior danno subito. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il recupero del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

Art. 15. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il concessionario costituisce cauzione definitiva a favore del Comune di Calcinate (BG) dell'importo di € (.....) per tutta la durata della concessione.

In caso di inadempienze od omissioni da parte del concessionario il Comune potrà rivalersi sulla cauzione per il recupero di somme derivanti da penali, danni e spese sostenute di cui ai precedenti articoli. Ove il Comune si avvalga della cauzione il concessionario è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.

Art. 16. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune ed il concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Bergamo.



COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

Art. 17. NORME FINALI

Le disposizioni del contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti e comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto si applicano le norme del Codice civile.

Art. 18. ELEZIONI DI DOMICILIO

Il Comune elegge domicilio in

Il concessionario elegge domicilio in

Art. 19. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume, a pena di nullità del presente accordo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine il presente contratto è identificato con il CIG

Il concessionario si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a consegnarne copia alla Committente.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 20. SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti al contratto, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del concessionario.

Art. 21. VALORE DEL CONTRATTO

Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali, è pari ad euro e chiedono la registrazione in misura fissa.



COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

Sommario

Art. 1.	PREMESSE.....	1
Art. 2.	DEFINIZIONI.....	1
Art. 3.	OGGETTO DEL CONTRATTO.....	2
Art. 4.	CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO	2
Art. 5.	DURATA DEL CONTRATTO.....	3
Art. 6.	DOCUMENTI FANCENTI PARTE DEL CONTRATTO	3
Art. 7.	PERSONALE.....	4
Art. 8.	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI	4
Art. 9.	OBBLIGHI DEL COMUNE.....	4
Art. 10.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	5
Art. 11.	SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI ATTI DELLA CONCESSIONE.....	5
Art. 12.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	5
Art. 13.	RAPPRESENTANTI DELLE PARTI	6
Art. 14.	CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO O, COMUNQUE, PER CAUSA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IMPUTABILE AL CONCESSIONARIO.....	6
Art. 15.	GARANZIA DEFINITIVA.....	6
Art. 16.	FORO COMPETENTE	6
Art. 17.	NORME FINALI.....	7
Art. 18.	ELEZIONI DI DOMICILIO.....	7
Art. 19.	OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	7
Art. 20.	SPESE	7
Art. 21.	VALORE DEL CONTRATTO	7